



Via De Rossi n. 190, 70122 - Bari  
Tel. e Fax: 080/5219265, email: segreteria@studiodionigi.com

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO- ROMA RICORSO**

Nell'interesse del **Comune di Forenza** (C.F. 86000050764), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Dott. Mastrandrea Francesco, con sede al Corso Grande n. 5A, 85023 – Forenza (PZ), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Dionigi (PEC: [dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it](mailto:dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it) – C.F.: DNGMHL78P15A662N), che espressamente autorizza le comunicazioni al Fax: 080/5219265 ed alla PEC: [dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it](mailto:dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it), con domicilio digitale alla medesima PEC [dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it](mailto:dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it), iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), ed, in caso di mancato funzionamento di quest'ultima casella di posta certificata, presso lo Studio del detto difensore in Bari, alla via De Rossi n. 190, giusto mandato in calce,

### **contro**

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*;

### **e nei confronti**

- del **Comune di Treviso**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- del **Comune di Baschi** in persona del legale rappresentante p.t.;
- del **Comune di Forlì** in persona del legale rappresentante p.t.;
- del **Comune di Torella dei Lombardi** in persona del legale rappresentante p.t.;

### **per l'annullamento, previa sospensiva:**

**a)** della Determinazione del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza REGISTRO UFFICIALE 2022.0019727 del 04/04/2022, avente ad oggetto: “D.M. 22 marzo 2021 Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Graduatoria provvisoria Centri polifunzionali per la famiglia e Centri polifunzionali per la famiglia aree svantaggiate CUP: C91B21002800001 Comunicazione di non ammissione a finanziamento”; **b)** della graduatoria

relativa agli Enti locali ammessi in via definitiva al finanziamento - Progetti asili nido - Allegato 1 al Decreto del 31.03.2022 (in G.U. n. 85 dell'11/04/2022), recante *“Individuazione degli Enti ammessi a finanziamento” del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione*”, nella parte in cui non include il progetto presentato dal Comune di Forenza; c) di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dal Comune ricorrente, compreso, ove occorra e nei limiti dei diritti ed interessi dedotti dal ricorrente con il presente giudizio, lo *“Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”*, approvato con Decreto del 22 marzo 2022 del Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno, di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione.

**nonché per la condanna**

delle Amministrazioni statali intimate al risarcimento dei danni patiti e *patiendi* dal Comune ricorrente in relazione ai provvedimenti di cui sopra.

\* \* \*

**FATTO**

Con Decreto del 22 marzo 2022 - in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18.03.2021, n. 67 recante: *“Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”* - il Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno, di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione, ha approvato lo *“Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”*

In particolare, l'Avviso Pubblico *de quo*, all'art. 1 prevede che, ai sensi dell'all'art. 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, siano stati stanziati, per il quadriennio 2021-2025, Euro 700 milioni, di cui *“euro 105 milioni per la costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per servizi alla famiglia, di cui euro 63 milioni a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti”*, stabilendo, peraltro, all'art. 5 lett. c) n. 2 che la valutazione dei progetti relativi ai centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, sarebbe avvenuta, tra l'altro, con i seguenti criteri:

- **nuova costruzione**, ristrutturazione, messa in sicurezza: max 20 punti;
- demolizione e ricostruzione (per edifici ante 1996): 20 punti.

Il Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota Registro Ufficiale n. 9186 del 15.04.2021, fornendo risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, al quesito n. 3 (*“È ammissibile la candidatura per un intervento di demolizione e ricostruzione se la ricostruzione avviene in altro sito?”*) dichiarava: *“L'intervento è ammissibile, ma le spese di demolizione non sono ammesse a finanziamento e vanno sostenute dall'ente locale.”*; nonché al quesito n. 8 (*“Se un immobile non è mai stato accatastato, perciò non ha una specifica destinazione d'uso è possibile sfruttare questo Avviso per poter riqualificare tale immobile e adattarlo a Centro polifunzionale per la famiglia?”*) rendeva la seguente risposta: *“No, l'immobile **da riqualificare** deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia, avente le caratteristiche di cui all'art. 3 dell'avviso pubblico.”*.

Peraltro, con nota Registro Ufficiale n. 10708 del 12.05.2021, fornendo al quesito n. 2: *“Ai fini della costruzione di nuovi asili nido o scuole dell'infanzia è possibile utilizzare un'area privata previa procedura di esproprio?”*, rendeva la seguente risposta: *“Per la costruzione di nuovi asili nido, scuole dell'infanzia o centri polifunzionali per la famiglia, ferma restando la comprova delle esigenze didattiche, l'area deve essere di proprietà del comune, libera da vincoli, disponibile e **già urbanisticamente destinata alla finalità prevista.**”*

Orbene, con atto del Settore Tecnico n. 88 del 23/04/2021, il Comune di Forenza si determinava a partecipare allo *“Avviso Pubblico per la Presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o*

costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”, inoltrando, in data 20.05.2021, la propria candidatura per la realizzazione di un “Centro Polifunzionale”, CUP: C91B21002800001, relativa alla tipologia di intervento “*Demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996)*”, richiedendo, ai fini della realizzazione del progetto, un importo totale pari ad Euro 2.766.000. In particolare, l’Amministrazione odierna ricorrente sceglieva, come luogo per la realizzazione dell'intervento, quello occupato dalla ormai dismessa Scuola Elementare e Materna "Ester Lopez", in Via Convento del Comune di Forenza, urbanisticamente compatibile con l'intervento progettato.

Difatti - come attestato dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Forenza, con nota prot. 6375 del 28.10.202, recante “*CERTIFICATO URBANISTICO E DI DESTINAZIONE D’USO (Art. 30 D.P.R. 380 del 06 giugno 2001)*”, con riferimento all’Avviso Pubblico in questione – in virtù del Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 4 del 13.04.2012 e n° 31 del 17.12.2015, “*l’area su cui insiste il progetto in argomento, attualmente occupato dall’edificio scolastico ex Scuola Elementare e Materna Ester Lopez, previsto in demolizione, è destinata a: “AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE COMUNE”, regolate dall’art. 29 delle Norme Tecniche di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico*”.

Orbene, con Decreto dipartimentale n. 94222 del 2 agosto 2021, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell’Istruzione, il Comune ricorrente veniva individuato tra gli assegnatari provvisori del finanziamento.

Successivamente, con nota del 18.10.2021, il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale richiedeva agli Enti locali partecipanti all’avviso pubblico 22 marzo 2021 di produrre documentazione integrativa comprovante le dichiarazioni rese in sede di candidatura ed, in particolare, la “*certificazione urbanistica e di destinazione d’uso dell’area oggetto dell’intervento*”; richiesta, cui il Comune odierno ricorrente dava puntuale e completo riscontro nel termine ivi assegnato.

Tuttavia, a fronte delle verifiche della documentazione integrativa, con la determinazione impugnata il Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza comunicava, del tutto inaspettatamente, la non ammissione del Comune di Forenza al finanziamento.

Tanto, sul presupposto, come si legge nella motivazione della determinazione *de qua*, che “L’intervento candidato riguarda un edificio non già destinato a centro polifunzionale e sede di una scuola primaria. Si evidenzia che secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 dell’avviso pubblico sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione. Inoltre, con nota di chiarimento del 15 aprile 2021, prot. n. 9186 (quesito n. 8), pubblicata sul sito al seguente link [https://www.istruzione.it/edilizia\\_scolastica/asili\\_nido\\_e centri\\_polifunzionali.shtml](https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili_nido_e centri_polifunzionali.shtml) è stato precisato che l’edificio oggetto di intervento deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia. Alla luce di quanto esposto, con la presente si dichiara che l’intervento CUP C91B21002800001 inizialmente inserito nella graduatoria provvisoria ma solo subordinatamente alla verifica dei requisiti e alla documentazione probatoria delle dichiarazioni rese, **non** può essere ammesso a finanziamento”.

Infine, con Decreto del 31.03.2022 (avviso in GU n. 85 del 11-04-2022) recante “*Individuazione degli Enti ammessi a finanziamento*”, il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, pubblicava la graduatoria relativa agli Enti locali ammessi in via definitiva al finanziamento relative alle differenti aree di intervento e tipologia di progetti - (Allegato 1 al Decreto *de quo*), tra i quali non figurava il Comune di Forenza.

In particolare, nella graduatoria relativa ai “*Progetti centri polifunzionali*” e “*Progetti centri polifunzionali in aree svantaggiate*”, venivano ammessi al contributo n. 14 enti, per un complessivo impegno di circa 20 milioni di euro, a fronte del 105 disponibili per la specifica tipologia di intervento (cfr. art. 1, comma 1, n. 3) dell’Avviso pubblico).

Nonostante la perdurante capienza dei fondi stanziati, per mero tuziorismo difensivo, il presente ricorso viene notificato sia ai Comuni di Treviso, di Baschi e di Forlì, classificatisi nelle ultime posizioni, rispettivamente, nelle graduatorie definitive per “*centri polifunzionali*” e per “*centri polifunzionali in aree svantaggiate*” che al Comune di Torella dei Lombardi, classificatosi subito dopo il Comune di Forenza nella graduatoria provvisoria per “*centri*

*polifunzionali” (oltre che penultimo nella relativa graduatoria definitiva degli interventi ammessi).*

I provvedimenti emarginati in epigrafe si appalesano, infatti, gravemente lesivi degli interessi del Comune ricorrente ed, altresì, illegittimi per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

**I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE** (DPCM del 30/12/2020; art. 3 dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”, approvato con Decreto del 22 marzo 2022; art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 160/2019; art. 3 D.P.R. n. 380/2001).

**ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DI ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO.**

**VIOLAZIONE DI LEGGE** (art. 3 legge 7/8/1990 n° 241: motivazione carente e perplessa).  
**ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

Come evidenziato in narrativa, il Comune di Forenza ha partecipato all’Avviso Pubblico approvato con Decreto del 22 marzo 2022 presentando un progetto consistente nella realizzazione, previa demolizione di un edificio collabente di proprietà comunale, anni addietro destinato a scuola, di una “nuova costruzione” da adibire a “*Centro polifunzionale per la famiglia*”.

Come, infatti, leggesi nella relazione tecnica allegata alla proposta progettuale, denominata “*demolizione dell’edificio scolastico ...e costruzione ex novo di un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*”), “*Dopo alcuni incontri tenuti con l’Amministrazione si è scelto, come luogo per la realizzazione dell’intervento, quello occupato dalla dismessa Scuola Elementare e Materna “Ester Lopez”, in Via Convento del Comune di Forenza. Lo stato dell’edificio è tale da non poter essere ristrutturato, pertanto si è deciso di dare corso alla sua demolizione e successiva ricostruzione, sulla stessa area di sedime. La nuova struttura, dimensionata secondo le esigenze, sarà realizzata come edificio NZEB, secondo le vigenti normative sismiche e secondo i criteri di accessibilità*”.

Di contro, il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto di disporre la non ammissione al finanziamento del progetto in questione assumendo che: “*L’intervento candidato riguarda un edificio non già destinato a centro polifunzionale e sede di una scuola primaria. Si evidenzia che secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 dell’avviso pubblico sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in*

*sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione.*

*Inoltre, con nota di chiarimento del 15 aprile 2021, prot. n. 9186 (quesito n. 8), pubblicata sul sito al seguente link [https://www.istruzione.it/edilizia\\_scolastica/asili\\_nido\\_e\\_centri\\_polifunzionali.shtml](https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili_nido_e_centri_polifunzionali.shtml) è stato precisato che l'edificio oggetto di intervento deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia. Alla luce di quanto esposto, con la presente si dichiara che l'intervento CUP C91B21002800001 inizialmente inserito nella graduatoria provvisoria ma solo subordinatamente alla verifica dei requisiti e alla documentazione probatoria delle dichiarazioni rese, non può essere ammesso a finanziamento”.*

A giustificazione del diniego reso, il Ministero ha quindi invocato:

a) l'art. 3, comma 1, dell'Avviso pubblico, che così recita: “Sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) **interventi di costruzione**, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia; 2) interventi di **riconversione** di spazi delle scuole per l'infanzia attualmente inutilizzati per realizzare: ....”

b) la nota di chiarimento del 15 aprile 2021, prot. n. 9186 (quesito n. 8), nella quale leggesi: “Se un immobile non è mai stato accatastato, perciò non ha una specifica destinazione d'uso è possibile sfruttare questo Avviso per poter **riqualificare** tale immobile e **adattarlo** a Centro polifunzionale per la famiglia?”

**RISPOSTA**

*No, l'immobile **da riqualificare** deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia, avente le caratteristiche di cui all'art. 3 dell'avviso pubblico”.*

È, dunque, evidente il travisamento in cui è incorso il Ministero.

Nella specie, infatti, l'intervento proposto dal Comune di Forenza – come risulta *ad tabulas* - è pacificamente sussumibile nel concetto di “nuova costruzione” ex art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, che, ancorché realizzata previa demolizione del preesistente edificio, **non** attiene né alla ristrutturazione del medesimo edificio né, tantomeno, alla sua “riqualificazione”.

Alla luce di tanto, i “presupposti” invocati dal Ministero per comminare la non ammissione al finanziamento del progetto presentato dal Comune odierno ricorrente si appalesano del tutto errati e travisati, atteso che, **da un lato**, l'art. 3 dell'Avviso Pubblico, innanzi riportato, ammette, tra gli altri, gli interventi di nuova “costruzione” di nuovi edifici da destinarsi a centri polifunzionali su suoli, come nella specie, urbanisticamente compatibili e, **dall'altro**, il “chiarimento” del 15 aprile 2021, prot. n. 9186 (quesito n. 8), nella parte in cui prescrive la preesistenza della destinazione d'uso specifica del fabbricato, si appalesa del tutto inconferente,

essendo pacificamente riferito alle ipotesi di “riqualificazione” e non già a quelle di sostituzione edilizia (e, tantomeno, di “nuova costruzione”).

Difatti, fermo che la normativa sovraordinata (D.P.R. 160/2019, DPCM del 30/12/2020 e lo stesso avviso pubblico) **non** richiede affatto che l’edificio da demolire, nel caso di “nuova costruzione”, debba essere già destinato a “centro polifunzionale”, sul piano logico ancor prima che giuridico, non avrebbe avuto alcun senso richiedere la compatibilità della destinazione d’uso di un immobile del quale è prevista la demolizione integrale.

Ciò a differenza di quanto è, invece, previsto per gli edifici da “riqualificare” che, di contro, devono evidentemente risultare già connotati da una destinazione d’uso conforme all’uso che si propone.

Pertanto il Ministero, in sede di valutazione istruttoria della domanda del Comune di Forenza, anziché indagare sulla destinazione d’uso del fabbricato demolendo, avrebbe dovuto aver riguardo alla idoneità della destinazione urbanistica del sito di intervento che, nella specie, ricade in “*AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE COMUNE*”, ai sensi dell’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico comunale che così recita: “*Le aree per attrezzature di interesse comune comprendono: ...-aree per le attrezzature di interesse comune di tipo religioso e di **tipo civile** (quest’ultimo gruppo comprende le seguenti attrezzature: sociali, sanitarie, culturali, assistenziali, ricreative) ....*”.

Tanto trova pure conferma nella “*Richiesta di documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di candidatura*” operata dallo stesso Ministero, laddove si è precisato che: “*Con riferimento all’avviso in oggetto e alle graduatorie provvisorie di cui al decreto dipartimentale n. 94222 del 2 agosto 2021 al fine di poter procedere alla definizione delle graduatorie definitive, è necessario procedere alla verifica delle dichiarazioni rese dagli enti locali in sede di candidatura mediante la produzione della seguente documentazione: ...*

☐ *per il criterio della tipologia di intervento:*

*In caso di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione:*

- *documento dove viene riportato l’elenco degli elaborati del progetto candidato*
- *relazione tecnico illustrativa dell’intervento*
- *elaborato grafico del dimensionamento della struttura*
- ***certificazione urbanistica e di destinazione d’uso dell’area oggetto dell’intervento***

*In caso di interventi di messa in sicurezza su edifici esistenti:*

- *documento dove viene riportato l’elenco degli elaborati del progetto candidato*
- *relazione tecnico illustrativa dell’intervento*
- ***certificazione di destinazione d’uso dell’edificio oggetto dell’intervento***”.

Per cui, stante la perfetta compatibilità della destinazione urbanistica del sito di intervento con l'intervento progettato (centro polifunzionale per le famiglie) la proposta del Comune, riferita ad una "nuova costruzione", contrariamente a quanto disposto dal Ministero, avrebbe dovuto essere pacificamente ammessa al contributo, a prescindere dalla destinazione d'uso (e non urbanistica) delle preesistenze, da ritenersi del tutto irrilevanti stante l'assenza di alcun rapporto di continuità tra la vecchia costruzione prevista in demolizione e il nuovo centro polifunzionale. Ciò anzitutto in ragione di quanto disposto dall'art. 3 del relativo avviso pubblico che ammette a contributo gli "*interventi di costruzione (...) di centri polifunzionali per la famiglia*", senza alcuna specificazione che autorizzi a distinguere se l'intervento in questione avvenga su un'area precedentemente ineditata o attraverso la demolizione di una preesistenza e successiva ricostruzione.

In secondo luogo anche in base a quanto stabilito dalla stessa Amministrazione in sede di risposta al quesito n. 3 di cui al citato avviso pubblico di chiarimento del 15 aprile 2021 (questo sì pertinente al caso di specie) ove, con riferimento ad una domanda riguardante proprio la possibilità di ammettere a finanziamento un intervento di demolizione e ricostruzione ove la ricostruzione fosse avvenuta su altro sito, il Ministero ha ammesso pacificamente la candidatura di interventi di questo tipo alla sola condizione di escludere dal finanziamento le relative spese di demolizione.

Né, infine, la locuzione "demolizione e ricostruzione", contenuta nel predetto avviso, avrebbe potuto essere intesa quale "ristrutturazione edilizia", pena la palese violazione ed, altresì, la falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, a mente del quale non vi è coincidenza tra le dette tipologie di interventi edilizi, ben potendo la "demo-ricostruzione" portare, come nella specie, alla realizzazione di un intervento di "nuova costruzione", diverso dal precedente per destinazione e volumetrie.

Così come, effettivamente, è stato espressamente qualificato dall'Amministrazione (cfr. relazione tecnica) l'intervento edilizio per il quale il Comune ricorrente ha richiesto l'ammissione al contributo pubblico di che trattasi.

Alla luce di tutto quanto innanzi dedotto, la non ammissione a finanziamento del progetto proposto dal Comune ricorrente risulta, quindi, assolutamente illegittima, così come, in via derivata ed *in parte qua*, la graduatoria impugnata.

**II- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 160/2019; art. 3 D.P.R. 380/2001).**

**ECESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.**

## **ILLEGITTIMITÀ DERIVATA**

Il chiarimento reso dall'Amministrazione in risposta al quesito n. 3, di cui si è detto sub I, convince definitivamente dalla assoluta illogicità della posizione assunta dal Ministero nella fattispecie *de qua*.

Se, infatti, si assume che, in caso di un intervento di demolizione e ricostruzione, le spese di demolizione non possono comunque essere oggetto di finanziamento ma restano a carico dell'ente locale richiedente e, nel contempo, che l'edificio a realizzarsi può anche essere edificato su diversa area di sedime, è evidente che risulta assolutamente irrilevante **sia** se il progetto da ammettere a contributo riguardi, o meno, un'area precedentemente edificata **sia**, a maggior ragione, la destinazione di tale preesistenza.

In altre parole, se si assume che le spese di demolizione restano a carico dell'Ente proponente, non vi è alcuna apprezzabile differenza tra l'ipotesi in cui un Ente proponga un intervento di realizzazione di un nuovo centro polifunzionale su un'area inedificata e quella in cui un Ente proponga, invece, il medesimo intervento su un'area in cui vi siano delle preesistenze da demolire (a carico dell'Ente stesso).

L'avviso pubblico di cui al D.M. marzo 2021 **non** contiene alcuna disposizione che autorizzi a discriminare la possibilità di accedere al contributo per gli interventi di nuova costruzione alla luce del fatto che sull'area dell'intervento sussistessero o meno delle preesistenze e che destinazioni avessero queste ultime.

Pertanto, la non ammissione a finanziamento del progetto del Comune ricorrente è cagionata da un palese travisamento della normativa applicabile da parte del Ministero.

Tuttavia, per mero tuziorismo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l'avviso pubblico vada invece interpretato nel senso di escludere dal finanziamento gli interventi di nuova costruzione di centri polifunzionali da realizzarsi attraverso la previa demolizione di edifici aventi destinazioni diverse, si impugna, comunque, anche il predetto avviso.

Ove interpretabile nei termini di cui sopra, infatti, tale avviso risulterebbe in contrasto sia con il combinato disposto dei commi 59 e 60 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 – il cui tenore letterale non autorizza in alcun modo una distinzione nell'ambito degli interventi di nuova costruzione di asili nido da ammettere a finanziamento – sia con i richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità, risultando assolutamente illogica e artificiosa una distinzione nei termini sopra ipotizzati.

Anche in questo caso, l'illegittimità della disposta non ammissione a finanziamento si riverbera, inevitabilmente, sulla graduatoria definitiva approvata, nella parte in cui non risulta indicato anche l'intervento progettato dal Comune di Forenza.

### **Istanza cautelare**

Ferma la sussistenza del *fumus* rispetto alle censure formulate con i proposti motivi di ricorso, in ordine al *periculum in mora* è evidente che la perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati cagionerebbe un danno grave ed irreparabile per l'Amministrazione ricorrente che si vedrebbe privata della possibilità di accedere al contributo anelato (al quale era già stata provvisoriamente ammessa), indispensabile per la realizzazione di un centro polifunzionale per le famiglie di cui il Comune di Forenza è, attualmente, privo.

### **Istanza risarcitoria**

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui nelle more del giudizio il successivo sviluppo dei fatti determinasse la definitiva compromissione dell'interesse del la ricorrente a conseguire il contributo richiesto, si richiede sin d'ora che codesto Ecc.mo Tribunale voglia disporre a favore del Comune ricorrente il risarcimento del danno per equivalente, da quantificarsi in un importo corrispondente a quello dello stesso contributo di cui si controverte.

\*\*\* \* \* \* \*\*\*

Alla luce di quanto innanzi eccepito e dedotto e con riserva di ulteriormente argomentare in corso di causa, si chiede che Codesto Ill.mo T.A.R. Voglia accogliere, previa concessione di idonee misure cautelari collegiali, il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare le resistenti amministrazioni statali al risarcimento dei danni patiti e patiendi in relazione agli atti illegittimamente emessi.

Con vittoria di onorari e spese di giudizio.

Il presente ricorso, di valore indeterminabile, sconta un contributo unificato in misura di € 650,00.

Bari-Roma, li 30 maggio 2022

Prof. Avv. Michele Dionigi